



COMUNE di CIVIDATE CAMUNO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 01.06.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Esame ed approvazione Piano finanziario TARI per la determinazione del costo di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 ed esame ed approvazione tariffe TARI per l'anno 2022.

L'anno **duemilaventidue**, addì **uno** del mese di **giugno** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Presente	Assente
Ballardini Cirillo	X	
Damioli Aldo	X	
Troletti Marco	X	
Cossetti Stefania	X	
Fedriga Elena	X	
Cominotti Simone	X	
Gelfi Cristina	X	
Damioli Caterina	X	
Damiola Valentina	X	
Gelfi Fabio	X	
Bellesi Daniele		X
Totale	10	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Dott. Cirillo Ballardini**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 del 01/06/2022

OGGETTO: Esame ed approvazione Piano finanziario TARI per la determinazione del costo di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 ed esame ed approvazione tariffe TARI per l'anno 2022.

Illustra l'argomento il Segretario Comunale segnalando le novità di quest'anno dovute al fatto che il Piano Economico Finanziario ha durata quadriennale secondo le recenti disposizioni approvate da Arera con conseguente ridefinizione dei criteri di determinazione dei costi del Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani.

Con delibera di ARERA sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e investimento, adottando il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. Il provvedimento ha confermato l'impostazione del primo periodo con innovazioni riguardanti il metodo: - Periodo regolatorio di durata quadriennale e una programmazione economico-finanziaria di pari durata; - Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie secondo modalità definite da ARERA - Eventuale revisione straordinaria infra-periodo delle predisposizioni tariffarie qualora ritenuto necessario dall'ente competente.

Il Pef è stato redatto dal soggetto gestore dei Servizi - Valle Camonica Servizi srl, che lo ha trasmesso al Comune in qualità di Ente territoriale competente il quale ha provveduto a verificarne l'equilibrio economico - finanziario.

Nel quadriennio è previsto un incremento dei costi del Servizio.

La percentuale della raccolta differenziata conseguita nell'anno 2021 è pari al 79%.

Il costo totale del servizio con riferimento all'anno 2022 è pari ad euro 377.882,00 ed è interamente coperto dalle tariffe Tari suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, delle quali si propone l'adozione. Del costo complessivo pari ad euro 377.882,00 il 43% pari ad euro 162.489,26 grava sulle utenze domestiche mentre il restante 57% pari ad euro 215.392,74 grava sulle utenze non domestiche.

Al Piano Economico Finanziario viene allegata la relazione di accompagnamento del gestore dei servizi.

Le tariffe proposte sono in linea con l'andamento storico, ma con una lieve variazione in aumento legata all'aumento dei costi del servizio.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Segretario Comunale

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la Legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;
- la Legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE RILASCIATO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 49.1 E 147-bis DEL D.LGS. 267/00 E S.M.I. E
DEGLI ARTT. 5 COMMA 1 E 6 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 1 DEL 11/03/2013

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 01.06.2022

Li, 01.06.2022

OGGETTO: Esame ed approvazione Piano finanziario TARI per la determinazione del costo di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 ed esame ed approvazione tariffe TARI per l'anno 2022.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267

REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere
(X) Favorevole () Contrario in quanto _____



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Mara Damiola

Mara Damiola

REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere
(X) Favorevole () Contrario in quanto _____

() Il provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Rag. Mara Damiola

Mara Damiola

- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante *“Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”*;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante *“Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”*;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante *“Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”* (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A recante il “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”*;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante *“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”*;
- l’*“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”*, dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo regolatorio, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

RICHIAMATA la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR -2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

1. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
3. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

1. sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
2. l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
3. fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

TENUTO CONTO della determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n.248/2007;
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della Legge n. 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- al comma 683 dispone che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

VISTI anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

PRESO ATTO che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Civate Camuno l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), non è stato costituito;

DATO ATTO che il Piano Finanziario 2022-2025, calcolato in funzione:

- a) dei costi di gestione del servizio sostenuti dal Comune di Civate Camuno quali: accantonamento per rischi e oneri ; costo degli oneri relativi all'iva indetraibile per il Comune applicata sui costi di Valle Camonica Servizi Srl per il servizio di raccolta e smaltimento prestato dalla società stessa; remunerazione del capitale investito, costi del personale per il servizio di gestione della Tari tributo e dei rapporti con l'utenza, costi sostenuti verso altri prestatori d'opera per operazioni minori legati allo spazzamento strade e pulizia cestini;
- b) dei costi forniti dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR); espone un costo complessivo di Euro 377.882,00 (al lordo delle detrazioni), di cui parte fissa € 285.306,00 e parte variabile € 92.576,00;

CONSIDERATO che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il Comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013;

RILEVATO che l'annualità di riferimento dei fabbisogni standard da considerare al fine di operare un confronto con il costo unitario effettivo sulla stessa annualità, è quello relativo all'annualità a-2, come chiarito dalla stessa Autorità, a pagina 10 della "Guida alla compilazione del tool MTR-2" approvata con la Determinazione 2/DRIF/2021 dove si prevede: "Le celle E82, E83, E85 ed E87 [che fanno riferimento in ordine a tariffa variabile, tariffa fissa, quantità di rifiuti prodotti e benchmark di riferimento] devono essere compilate con riferimento all'annualità 2020";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 11/05/2022 e la deliberazione di C.C. n. 10 in data odierna avente ad oggetto: "Determinazione dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativa al servizio rifiuti vigenti al 1° gennaio 2023 – Presa d'atto della deliberazione di G.C. n. 49 del 11/05/2022";

CONSIDERATO che i costi del servizio di nettezza urbana cui al presente Piano Finanziario non superano i limiti previsti dall'Autorità, così come dimostrato nella citata relazione;

VISTO il parere del Revisore dei Conti dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/04/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157) che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del vigente Regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) e del Piano Economico Finanziario, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

RILEVATO che l'approvazione del presente Piano Finanziario e delle tariffe rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 5 – comma 1 e dell'art. 6 – comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 11/03/2013;

Con voti favorevoli 8, astenuti due (consiglieri di minoranza Gelfi Fabio e Damiola Valentina) contrari nessuno

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2022-2025, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 per le utenze domestiche e non domestiche, come riportate nell'allegato denominato: " Tariffe tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2022" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 1) di stabilire le scadenze per il pagamento della TARI valide per l'anno 2022 come segue:
- scadenza 1^ rata TARI 2022: 03/10/2022 - scadenza 2^ rata TARI 2022: 03/4/2023;
- 2) di trasmettere mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario relativo agli anni 2022-2025, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, la dichiarazione di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 4) di dare atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente con voti favorevoli n. 10, contrari e astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Cirillo Ballardini

Il Consigliere
f.to Sig. Aldo Damioli

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Scelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì 30.06.2022

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Scelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

diviene diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Paolo Scelli

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Addì _____